

ACCESSO E CIRCOLAZIONE STRADALE IN PORTO

Art. 83 Accesso in porto

E' vietato l'accesso al porto a chiunque non sia munito della prescritta autorizzazione, che è strettamente personale e deve essere esibita ad ogni richiesta:

1. del personale preposto al controllo dei varchi portuali;
2. degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

L'accesso in porto è regolato da apposita normativa, come indicato all'articolo 1 dell'ordinanza n.108 in data 20.5.1999 di questa Capitaneria di Porto

Art. 84 Circolazione e sosta nel porto

La circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito portuale sono disciplinate dall'ordinanza n° 108 in data 20.05.1999 di questa Autorità Marittima e successive modifiche.

Art. 85 Obblighi dei responsabili delle Società terminaliste

1. Le Società terminaliste sono tenute a segnalare adeguatamente ed a illuminare le zone pericolose, nonchè a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie atte ad evitare che i passeggeri che devono imbarcare o sbarcare dalle navi possano circolare liberamente per il porto.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che non sono addetti alle operazioni di ormeggio delle navi di mantenersi, per tutta la durata della manovra, a distanza di sicurezza dai cavi di ormeggio in tensione, così come stabilito dal terminalista. Coloro che abbiano necessità di operare entro il raggio di azione dei cavi in tensione dovranno adottare ogni possibile precauzione.
3. I responsabili della sicurezza delle Società terminaliste dovranno adottare i necessari accorgimenti (distanza di sicurezza, segnalazioni audio e visive, ecc.) al fine di evitare rischi per i passeggeri o terzi che sostino in banchina durante le operazioni di ormeggio.
4. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci deve sempre essere lasciato sulle banchine lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e dei veicoli addetti ad operazioni commerciali.
5. Spetta al terminalista controllare che nelle aree in concessione nessun automezzo superi la velocità di 30 km/h, così come stabilito dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 272/1999.
6. E' fatto obbligo ai terminalisti ed agli altri soggetti concessionari di banchine, pontili, calate di adottare ogni utile accorgimento per evitare cadute accidentali in acqua di persone o veicoli

Art. 86 Aree pubbliche

Fermo restando quanto prescritto agli articoli 73, 79, 80 e 82 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, nelle aree non in concessione:

- a. le merci ed i materiali devono in ogni caso trovarsi alla distanza di almeno un metro e mezzo dai binari ferroviari e posizionate in modo tale, rispetto alle banchine, da non ostacolare le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi;
- b. in tutte le aree, piazzali e strade portuali di uso comune è vietato il lavaggio dei veicoli.
- c. È vietato abbandonare o lasciare in temporaneo deposito partite di merci o attrezzature in aree non assentite in concessione.

CAPO XIII

IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI

Art. 87 Disciplina

Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle navi passeggeri o traghetti/passeggeri come definite dalla Regola 2, Cap. I, SOLAS '74 come emendata e dall'art.1 del Decreto Legislativo 4/02/2000 n°45. L'imbarco e sbarco dei passeggeri dei "traghetti" deve avvenire, salvo che per i conducenti di autoveicoli, attraverso "percorsi dedicati"; per "percorso dedicato" si intende un percorso che non coincida in alcun modo con un "locale di categoria speciale". Qualora il "percorso dedicato" preveda l'utilizzo di uno scalandrone (o scala reale) di dotazione dell'unità, detta attrezzatura deve essere riconosciuta idonea allo scopo dall'Amministrazione di bandiera del "traghetto". Nel caso in cui sia fornita da un'organizzazione portuale, l'idoneità dovrà essere riconosciuta dal competente ufficio del Servizio Sanitario Nazionale. Se il "traghetto" non risulta in grado di utilizzare i sopraccitati "percorsi", l'imbarco/sbarco dei passeggeri potrà avvenire attraverso la rampa normalmente adibita alla movimentazione dei veicoli, alle seguenti condizioni:

- il tragitto seguito dai passeggeri, all'interno dei "locali di categoria speciale", per raggiungere le porte di accesso alle zone passeggeri (e viceversa), deve essere chiaramente indicato mediante segnaletica di colore giallo tracciata sul ponte; tale tragitto deve essere esente da pericoli, mantenuto sempre libero da ingombri e convenientemente illuminato;
- deve essere sospeso l'imbarco e lo sbarco degli autoveicoli, qualora i ventilatori dei "locali di categoria speciale" fossero in avaria, anche momentanea;
- l'imbarco/sbarco dei passeggeri deve avvenire in tempi differenti rispetto all'imbarco/sbarco dei veicoli, a meno che la nave non sia dotata di una rampa separata per i passeggeri o di percorso opportunamente transennato.

Art. 88 Prescrizioni aggiuntive per veicoli con motore a gas di petrolio liquefatto o metano, nonché di caravans e camper muniti di cucina e frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole.

Ferme restando le disposizioni inerenti:

- i divieti;
 - lo stivaggio;
 - i limiti di rumorosità ed inquinamento,
- stabiliti dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 27 luglio n. 272 del 1999, il Comandante della nave, o un membro dell'equipaggio di sua fiducia, deve verificare, prima dell'imbarco, che:
- il libretto di circolazione del veicolo attesti l'idoneità dello stesso a circolare con motore alimentato a GPL o GLN o che il camper od il caravan è munito di bombole di gas liquido;
 - la dichiarazione va resa al check-in che provvederà a contrassegnare opportunamente il veicolo.

Art. 89 Norme di comportamento

Le metodiche relative all'imbarco e sbarco dei passeggeri e dei veicoli stradali, ivi comprese le informazioni verbali e scritte da fornire ai passeggeri di ogni singola nave traghetto (o gruppo di navi gemelle), devono essere approvate dalla Società Armatrice e raccolte in apposito fascicolo da conservare fra la documentazione della nave.

Il Comandante curerà che il personale di bordo sia a conoscenza di tali procedure e le applichi correttamente. Copia di dette procedure deve essere disponibile presso ogni rampa d'imbarco/sbarco per le verifiche dell'Autorità Marittima.

Sulla rampa di imbarco/sbarco per i veicoli non deve sostare alcuna persona, tranne i componenti dell'equipaggio incaricati di controllare l'afflusso/deflusso dei veicoli o dei passeggeri che non si avvalgono dei "percorsi dedicati"; il comandante del traghetto deve porre particolare attenzione e cura affinché durante le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri o dei veicoli non si determinino da parte del traghetto, movimenti o sbandamenti di sorta che possano creare rischi per l'incolumità delle persone; il Comandante od altra persona di fiducia deve curare che il collegamento nave-terra realizzato mediante lo scalandrone od altra struttura sia effettuato e mantenuto in sicurezza; il transito delle persone sarà consentito allorché questi abbia accertato che detta attrezzatura sia convenientemente posta in opera; i cavi di ormeggio e gli "springs" non debbono interferire con lo scalandrone od altra struttura di transito nave/terra; a cura del Comandante del traghetto dovrà essere garantita una idonea illuminazione della rampa per l'imbarco/sbarco dei veicoli, nonché dello scalandrone (o scala reale) o altra struttura destinata all'imbarco/sbarco delle persone; il Comandante della nave in partenza impartirà l'ordine di allascare o recuperare i cavi di ormeggio solo successivamente alla rimozione/recupero dello "scalandrone" od il distacco della struttura di transito nave/terra per le persone. Il responsabile della sicurezza del terminale, oltre a quanto prescritto dai precedenti articoli, deve attuare (e verificarne il rispetto) tutte le misure di prevenzione degli incidenti all'interno delle aree in concessione, ponendo particolare cura nel determinare le prescrizioni inerenti:

- le distanze di sicurezza dai cavi di ormeggio in tensione;
- la delimitazione delle aree (con appropriata indicazione delle canalizzazioni per gli imbarchi/sbarchi di passeggeri, della segnaletica, degli ostacoli e dell'illuminazione prevista);
- le distanze minime per il transito in sicurezza dal ciglio delle banchine.

CAPO XIV

DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

Art. 90 Disarmo di navi

Nessuna nave può essere posta in disarmo o in demolizione senza preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto, che ha facoltà di limitare il numero di tali autorizzazioni in relazione alle esigenze del traffico ed alla disponibilità di ormeggi.

Art. 91 Inquinamento

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà essere eliminato nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese del contravventore.

Art. 92 Occupazione degli specchi acquei e rimozione

E' vietata l'occupazione di specchi acquei portuali con zattere, legnami o con altri materiali galleggianti.

Nel caso di sommersione di merci e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà a norma dell'articolo 72 del Codice della Navigazione e dell'articolo 89 del Regolamento per la navigazione marittima. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili si procederà a norma dell'articolo 73 del Codice della Navigazione e degli articoli 90 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 93 Balneazione

E' proibito effettuare bagni di mare in tutti gli specchi acquei portuali.

Art. 94 Riprese fotografiche e/o cinematografiche

In tutto l'ambito portuale è vietato effettuare riprese fotografiche e cinematografiche senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'interessato deve presentare istanza in bollo, con congruo anticipo, contenente:

1. l'indicazione del luogo ove intende realizzare il servizio;
2. il giorno/i e le ore di prevista esecuzione;
3. l'indicazione nominativa della persona/e che dovrà essere autorizzata (eventualmente il solo responsabile della troupe);
4. il tipo di apparecchiature che verranno utilizzate.